

CAMERA DEI DEPUTATI N. 955

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **GASPARI e GEREMIA**

Annunziata il 14 giugno 1954

Modifica ed integrazione all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, stabilì il nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e fissò le norme per il suo inquadramento dalla posizione di contrattista nei normali ruoli statali.

Mentre la parte prevalente del personale conseguì dal nuovo ordinamento notevoli vantaggi di carriera, sia per quanto riguarda lo sviluppo che le garanzie, alcune ristrette categorie hanno subito invece un grave pregiudizio alle loro legittime aspettative, essendo in taluni casi le norme succedute più sfavorevoli rispetto a quelle abrogate e poiché sono mancate opportune disposizioni di carattere transitorio, atte a tutelare tali fondate aspettative.

Si impone pertanto un provvedimento riparatore, che si ravvisa nel semplice richiamo in vigore in via transitoria di norme abrogate dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, aspetto questo di per sé sufficiente a convalidare l'equo fondamento del provvedimento stesso, che non comporta alcun aumento di spesa. Si presenta dunque il presente disegno di legge, che di seguito si illustra.

Art. 1. — I vincitori dei due concorsi per esami a posti nel ruolo del personale direttivo, indetti con decreti ministeriali 7 maggio 1947, vennero collocati nelle nuove tabelle organiche stabilite dal sopravvenuto decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ai sensi dell'arti-

colo 8 del decreto stesso, con assegnazione al gruppo, grado e qualifica corrispondente a quelli dei posti messi a concorso (rispettivamente ai gradi X del gruppo A, quadro II e IX, e del gruppo A, quadro III).

Tuttavia il precedente ordinamento, in base al quale erano stati indetti i concorsi, non richiedeva per gli avanzamenti alcuna anzianità di grado né il superamento di successivi esami e concorsi, avendo quindi carattere assorbente di essi gli esami per l'ammissione in carriera; inoltre, il conferimento dei posti superiori al personale già in servizio per qualsiasi grado dello speciale ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici veniva effettuato « a scelta » in base al disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, quando veniva ritenuto opportuno dal Consiglio d'amministrazione. Ciò, non disgiunto dalla speciale situazione di fatto esistente, caratterizzata da un ben noto grave fabbisogno di personale direttivo di grado elevato, necessario per far fronte alle accresciute esigenze derivanti dallo svolgimento di un imponente programma di ricostruzione e sviluppo della rete telefonica nazionale, indusse ad affrontare i difficili concorsi offrendo agli interessati la legittima aspettativa di una rapida progressione in carriera.

Invece il sopravvento del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, in aperto contrasto con quanto sopra accennato, stabilendo

per le promozioni la applicabilità *ex abrupto* al personale telefonico statale delle norme comuni, ha annullato tale legittima aspettativa poiché dette norme comportano il superamento di esami prima non previsti e richiedono per gli avanzamenti la maturazione dei periodi di anzianità prescritti.

Altro grave pregiudizio alla carriera dei vincitori dei concorsi di cui in esordio, i quali da tempo per esigenze di servizio svolgono funzioni assai superiori a quelle relative al grado revestito, recò l'articolo 3, 3° comma, della pure sopravvenuta legge 29 aprile 1950, n. 229, il quale ha reso valutabile quale servizio di ruolo, ai soli fini delle promozioni, quello prestato durante il precedente ordinamento del personale del soppresso « quadro speciale », personale assunto a normale integrazione dell'organico vero e proprio e quindi sussidiario all'organico stesso, costituito dagli speciali ruoli di tabella A e B.

Il nuovo ordinamento del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, aveva concesso al personale di prima categoria del predetto « quadro speciale », purché fosse provvisto di un diploma di laurea ed avesse prestato lodevole servizio, l'inquadramento *ope legis* nei gradi iniziali del nuovo organico di gruppo A, ponendo pertanto giustamente tale personale in una posizione gerarchicamente inferiore a quella assegnata ai provenienti da concorsi.

Invece il suddetto articolo 3 della legge n. 229 è in sostanza venuto ad alterare gli stessi criteri equitativi cui si ispiravano le norme d'inquadramento del decreto legislativo n. 504, poiché è senza dubbio privo di significato concreto il collocamento dei gradi iniziali di personale cui è riconosciuta una anzianità valida a fargli ottenere — attese le numerose vacanze nell'organico — almeno tre avanzamenti.

Quale esempio della sperequazione determinatasi, si cita il caso di dipendenti dell'ex quadro speciale che, inquadrati nel grado XI di gruppo A dal 1° giugno 1948, in virtù dell'articolo 3 della legge n. 229, hanno raggiunto il grado VII, mentre non erano neppure riusciti ad ottenere l'idoneità in uno dei concorsi di cui in esordio, i vincitori del quale hanno subito un capovolgimento delle loro preesistenti posizioni di carriera.

Se si pone mente che l'accesso alla categoria del personale direttivo era subordinato secondo il vecchio ordinamento alla vincita dei relativi concorsi, mentre il personale proveniente dalla prima categoria dell'ex quadro speciale, fruendo delle norme dianzi citate, si

trova da tempo ai gradi VII e VIII del gruppo A senza aver mai superato alcun esame, ben modesta risulta l'agevolazione di carriera accordata dall'articolo 1 della presente proposta di legge. Tale norma poi, mentre consente all'Azienda di conferire a scelta, per merito comparativo, i posti scoperti, non concede agevolazioni di natura speciale, in quanto non fa che richiamare in vigore, come norma transitoria, una precedente disposizione legislativa che ebbe una applicazione ultraventennale (dal 1925 al 1948).

Tuttavia, oltre alla limitazione dell'avanzamento per non più di un grado ai funzionari meritevoli, l'applicabilità della norma è circoscritta ai soli casi in cui vi sia stato un effettivo, grave pregiudizio nella carriera, e pertanto è esclusa nei confronti del personale che ha fruito dell'abbreviamento di un anno dei periodi normalmente richiesti per le promozioni, stabilito dall'articolo 9 della legge n. 229 del 1950, o di altro analogo beneficio.

Art. 2. — Il decreto legislativo n. 504 abrogò l'articolo 9, 4° comma, del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, in base al quale i posti di dirigente tecnico di stazione amplificatrice potevano essere assegnati, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, al personale tecnico che avesse lodevolmente esercitato, per almeno due anni, l'incarico della dirigenza di una delle stazioni predette. Peraltro il conferimento dell'incarico della dirigenza era subordinato dall'Azienda al preventivo superamento di un apposito esame di idoneità interno, diretto, tra l'altro, ad operare un'opportuna selezione tra gli aspiranti.

L'ultimo di tali esami venne indetto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel 1947, ma l'entrata in vigore del nuovo ordinamento dal 1° giugno 1948, benché a tale data gli interessati avessero già espletato le relative prove scritte, distrusse le loro preesistenti legittime aspettative di carriera. Infatti, abrogato il suddetto articolo 9 del regio decreto n. 943, benché si sia anche fatto poi luogo da parte dell'Amministrazione al conferimento degli incarichi di dirigenza di cui trattasi, ricoprendo numerose sedi vacanti ed attuando al riguardo i trasferimenti necessari (esempio da Modena a Taranto, ecc.) al personale riuscito idoneo nell'esame (25 unità) e venuta meno la possibilità di conseguire la nomina a dirigente, qualifica che il nuovo ordinamento contempla nel grado X del

gruppo *C*, poiché il personale in parola fu inquadrato nei gradi iniziali di tale gruppo ed in materia di promozioni fu soggetto alle comuni disposizioni legislative vigenti.

Quel personale invece che già rivestiva nel precedente ordinamento la qualifica di dirigente, venne inquadrato nel grado X del gruppo *C* oppure nello stesso grado del gruppo *B* se provvisto di un diploma di scuola media superiore.

Anche in questo caso la sperequazione è derivata dalla assenza di norme transitorie con cui si sarebbe dovuto tutelare l'aspettativa di cui sopra, fondata sul superamento di un esame che richiese una lunga ed onerosa preparazione. Invece il conferimento dell'incarico delle funzioni di dirigente di una stazione amplificatrice, conseguente alla raggiunta idoneità nell'esame, è venuto ad essere in base al nuovo ordinamento del tutto irrilevante, non essendo più produttivo degli effetti giuridici di cui all'articolo 9 del regio decreto n. 943.

Cosicché, malgrado i titoli richiesti, l'esame sostenuto con esito favorevole, la rilevante anzianità di servizio ed ora di incarico, tale personale non potrà raggiungere più, a norma delle disposizioni attualmente vigenti, il grado X, gruppo *C*, per cui aveva virtualmente concorso.

L'articolo 2 della presente proposta di legge è diretto a sanare la sperequazione suddetta e, come nel caso del personale dell'articolo 1, provvede facendo ricorso ad una proroga della norma del vecchio ordinamento sulla quale era fondata l'aspettativa che ha subito pregiudizio.

Il richiamo in vigore della norma precedente non può ovviamente recare il conferimento di qualifiche proprie dei ruoli speciali del soppresso ordinamento (qual'era quella di dirigente tecnico di tabella *B*), per cui l'articolo 2 stabilisce che, riscontrandosi le condizioni previste dalla norma in parola, il personale interessato possa conseguire, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, l'inquadramento nelle nuove tabelle organiche con le stesse norme in base alle quali il decreto legislativo n. 504 disciplinò appunto il collocamento nei normali ruoli dei dipendenti che già rivestivano la qualità di dirigenti tecnici.

Inoltre, al fine di disporre delle vacanze nell'organico eventualmente necessarie e poiché l'articolo 9 del regio decreto n. 943 richiedeva per la nomina a dirigente tecnico, tra l'altro, l'esercizio dell'incarico di dirigenza per almeno due anni, l'articolo 2 della presente proposta provvede un graduale inquadramento del personale interessato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 luglio 1925, n. 884, concernente il conferimento di posti superiori al personale già in servizio è richiamato in vigore per sei mesi dalla data della presente legge, nei soli riguardi del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, inquadrato nei normali ruoli ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, non abbia fruito del beneficio di abbreviamento dei termini normalmente richiesti per l'avanzamento stabilito dall'articolo 9 della legge 29 aprile 1950, n. 229, o di altro beneficio analogo. Ai sensi della presente disposizione può essere conseguito l'avanzamento di un solo grado.

ART. 2.

Nei riguardi degli ufficiali meccanici del ruolo di gruppo C dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i quali abbiano lodevolmente esercitato per almeno due anni l'incarico della dirigenza di una stazione amplificatrice od altra funzione equiparata, è richiamato in vigore l'articolo 9, 4° comma, del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, nel senso che i medesimi, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, possono essere inquadrati nelle tabelle organiche stabilite dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 4, lettera b), e 3, punto 2°, lettera a), del decreto stesso, nei limiti dei posti vacanti in organico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge o dalle successive date in cui si renderanno disponibili i posti eventualmente necessari.